

Il ricorso al G.E. secondo la novellata disciplina di cui all'art. 591-ter c.p.c.: una prima lettura

di Alessandro Auletta

Sommario: 1. La novellata disciplina dell'art. 591-ter c.p.c. e profili di diritto intertemporale. 2. Gli aspetti caratterizzanti della novellata disciplina, nel confronto con quella "previgente". 3. La *ratio* dell'art. 591-ter c.p.c., come riformato. 4. Le principali questioni interpretative poste dalla disposizione 4.1. Individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso e perimetrazione dell'interesse a ricorrere. 4.2. Limiti del potere di rilievo officioso del G.E. riguardo a nullità degli atti del professionista delegato. 4.3. Termine per la proposizione del ricorso e individuazione del *dies a quo*.

1. La novellata disciplina dell'art. 591-ter c.p.c. e profili di diritto intertemporale.

Il novellato art. 591-ter c.p.c. si articola in tre commi, secondo cui:

- a) laddove nel corso dell'esecuzione delle delega sorgano difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto;
- b) le parti e gli interessati possono impugnare gli atti del professionista delegato, proponendo ricorso al G.E. nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il G.E. – che può disporre la sospensione delle operazioni di vendita ove ricorrano "gravi motivi" – provvede con ordinanza;
- c) tale ordinanza è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La disposizione troverà applicazione con riferimento alle procedure iniziate dopo il 28.2.2023 (si v. quanto previsto dall'art. 1, comma 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197, che ha riscritto l'art. 35, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Per quelle già pendenti a tale data troverà applicazione l'art. 591-ter nel vigente assetto, che invece prevede:

- a) la possibilità (in termini sostanzialmente analoghi a quelli che risultano dalla novella in commento) da parte del delegato di ricorrere *motu proprio* al G.E. e chiedere a quest'ultimo di risolvere "difficoltà" insorte nel corso delle operazioni di vendita delegate;
- b) la possibilità di impugnare gli atti del professionista delegato, con ricorso da proporre al G.E. che provvede con ordinanza;
- c) la possibilità di reclamare l'ordinanza del G.E. al Collegio, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

2. Gli aspetti caratterizzanti della novellata disciplina, nel confronto con quella "previgente".

Come appare evidente già *ictu oculi* le novità riguardano:

- 1) la previsione di un termine per l'impugnazione degli atti del professionista delegato;

2) la individuazione di un diverso rimedio per contestare l'ordinanza resa dal G.E. in ordine alle contestazioni degli atti del professionista delegato.

Con riferimento al primo profilo, per quanto siano stati compiuti tentativi interpretativi volti ad enucleare un termine entro cui procedere alla impugnazione degli atti del professionista delegato, va riscontrato che nessuna delle tesi proposte ha trovato seguito nella prassi (ed anzi quella che faceva riferimento alla possibilità di applicare analogicamente l'art. 739 c.p.c. è stata espressamente sconfessata dalla S.C.: Cass. 18.4.2011, n. 8864).

Vero quanto sopra, va segnalato (e condiviso) l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui "in tema di impugnazione degli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita nominato ex art. 591-bis c.p.c., il reclamo al Collegio avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia deciso sul ricorso contro un atto del professionista ai sensi dell'art.591-ter c.p.c. è inammissibile od improcedibile qualora il giudice abbia posto in essere l'atto successivo previsto nella sequenza procedimentale di legge, atteso che – trattandosi del controllo su d'una attività meramente ordinatoria – la decisione del Collegio non potrebbe incidere direttamente né sull'attività posta in essere dal professionista delegato (in quanto oramai assorbita dallo sviluppo successivo del procedimento), né sull'atto successivo del giudice dell'esecuzione (in quanto soggetto ad autonoma e necessaria impugnazione con lo strumento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c." (Trib. Napoli, 30.11.2020, in questa *Rivista*).

In buona sostanza, nell'attuale assetto disciplinare del rimedio (che conserva una sua validità con riferimento alle procedure già pendenti al 28.2.2023), per quanto non sia previsto alcun termine per la proposizione del ricorso, è necessario, ai fini dell'ammissibilità della contestazione, che il procedimento liquidatorio non abbia avuto ulteriore seguito e, in particolare, che non vi sia stata, da parte del G.E., l'adozione dell'atto esecutivo successivo previsto dalla legge (decadenza dell'aggiudicatario, come era avvenuto nel caso deciso, o adozione del decreto di trasferimento).

Altrimenti detto, se l'atto impugnato sia stato "superato" dall'ulteriore snodarsi del procedimento esecutivo il ricorso è di per sé inammissibile perché dalla relativa coltivazione e dall'eventuale accoglimento la parte non ritrarrebbe alcuna utilità pratica, donde la inammissibilità per carenza di interesse.

Con riferimento al secondo profilo, va dato atto della giurisprudenza di legittimità che ha predicato l'assenza, nei provvedimenti resi ai sensi del vigente art. 591-ter c.p.c. dei predicati della decisorietà e della definitività (Cass. 9.5.2019, n. 12238).

Più in dettaglio, con riferimento alla decisorietà, e (a nostro sommo avviso) enfatizzando argomenti riferibili al solo ricorso *motu proprio* da parte del professionista al G.E. (in senso analogo v. ABETE, *L'ordinanza ex art. 591 ter e 669 terdecies c.p.c.: brevi spunti*, in *Riv. Proc. Civ.*, 2020, 2, pp. 869 e ss. e, più di recente, FARINA, *L'ultima sistemazione dell'esecuzione forzata: una prima lettura della nuova normativa*, ivi, 2022, 4, 1119), la S.C. ha ritenuto che "gli atti adottati nel seno di questo procedimento sono, in ogni caso, espressione di una potestà ordinaria di impulso, coordinamento e controllo – non quindi di un'attività decisoria volta a risolvere, con efficacia di giudicato, questioni controverse – giustificata dalla particolare dinamica del rapporto tra giudice delegante e professionista delegato"; per ragioni analoghe "anche il controllo del collegio sulle ordinanze emesse dal

giudice dell'esecuzione (...) costituisce un controllo su un'attività ordinatoria, e ne mutua tale natura".

In questa direzione conducono: a) argomenti di natura letterale (anche l'art. 591-ter c.p.c. come le disposizioni concernenti altri rimedi di natura "ordinatoria" fa riferimento alle "difficoltà" e ai provvedimenti dati per il relativo superamento); b) argomenti di natura sistematica, in quanto se si ammettesse che i provvedimenti del G.E. abbiano effetti preclusivi assimilabili al giudicato ne deriverebbero delle conseguenze paradossali ed insuperabili, ed in specie dovrebbe ritenersi che il giudicato (o qualcosa di assimilabile ad esso) riguarderebbe: 1) l'ordinanza assunta dal G.E. e non reclamata al collegio o il decreto assunto dal G.E. su ricorso del professionista; 2) gli stessi atti del professionista ove non contestati. E tuttavia, per quanto il delegato sia un ausiliario *sui generis* (secondo Cass. 15.1.2019, n. 724) un vero e proprio *alter ego* del G.E.), lo stesso è sfornito di potestà giurisdizionale vera e propria (o comunque ritrae tale potestà dalle delega del giudice e nello stesso provvedimento la medesima incontra i propri limiti).

D'altro canto, la mancata previsione di un termine per la contestazione degli atti del professionista (salvo il loro "superamento" per effetto dell'intervenuto ulteriore corso del procedimento, nel senso sopra chiarito) conferma che i provvedimenti assunti ai sensi della disposizione in esame, per come in atto formulata, sono di per sé idonei a conseguire qualsivoglia "stabilità", dal che consegue la possibilità di rimetterne in discussione la validità, anche d'ufficio da parte dello stesso giudice, in ogni momento; difatti, "qualsiasi errore commesso dal professionista delegato, se dovesse comportare una nullità derivata del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell'esecuzione (...), potrà esser fatto valere impugnando quest'ultimo (...)".

Con riferimento alla definitività, la S.C. ha osservato quanto segue:

- se l'ordinanza collegiale conferma il provvedimento del G.E., non per questo sarà inibito, ove si presentassero delle difficoltà nuove analoghe alle precedenti, di dare istruzioni difformi da quelle già adottate;
- se, al contrario, il collegio riforma il provvedimento del G.E., non sarà inibito alle parti o allo stesso professionista, e con riguardo ad atti ancora da compiere, di sollecitare dal G.E. stesso un ripensamento di quelle istruzioni;
- tanto nell'uno quanto nell'altro caso, i vizi del subprocedimento di vendita si trasmettono al primo atto esecutivo successivo (di massima: il decreto di trasferimento), e l'interessato dovrà fare valere tali vizi (derivati) con lo strumento dell'opposizione agli atti.

3. La *ratio* dell'art. 591-ter c.p.c., come riformato.

Tenuto conto di quanto fin qui detto, si coglie con nitore l'intento del legislatore di modificare la struttura del rimedio al fine di perseguire la (condivisibile) esigenza di procurare, attraverso la previsione di preclusioni (date dalla mancata interposizione del reclamo o della successiva opposizione agli atti), la progressiva stabilizzazione degli atti del procedimento liquidatorio, così da evitare, in linea di massima, che i vizi dello stesso si ripercuotano sul decreto di trasferimento e, quindi, sulla stabilità della vendita.

In altri termini, mentre il ricorso *motu proprio* al G.E. da parte del professionista delegato resta espressione di una potestà ordinatoria e non è subordinato al rispetto

di alcun termine, per la contestazione degli atti del professionista delegato ad opera delle parti o degli altri interessati va registrata una visibile inversione di rotta, rispetto alla pregressa disciplina dell'istituto, per come interpretata dalla giurisprudenza, nel senso che si è appena detto.

Le parti e gli altri interessati hanno l'onere di impugnare l'atto del professionista entro un termine espressamente qualificato come "perentorio"; ed hanno, allo stesso modo, l'onere di proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il G.E. si pronuncia sul ricorso (tempestivamente) proposto.

In mancanza di che – si ripete: in linea di massima – i vizi inficianti gli atti del procedimento liquidatorio delegato restano "sanati" per effetto della loro mancata tempestiva impugnazione e non si trasmettono ai successivi atti del processo, ed in specie al decreto di trasferimento.

L'intendimento di predisporre un meccanismo di progressiva stabilizzazione degli atti del procedimento liquidatorio, con conseguente (tendenziale) insensibilità del decreto di trasferimento alle nullità verificatesi nella fase pregressa, ove non tempestivamente dedotte, risponde ad una esigenza di efficienza del processo esecutivo, già evidenziata dalla Suprema Corte, nel suo più autorevole Consesso.

In occasione della pronuncia circa l'immediata efficacia esecutiva dell'ordine di cancellazione dei gravami pregiudizievoli contenuto nel decreto di trasferimento, la Cassazione a Sezioni Unite ha infatti avuto modo di osservare che "servente al principio di necessaria effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale è quello della tutela dell'affidamento nella correttezza e regolarità degli atti in cui essa si estrinseca, tutela che, nel processo esecutivo per espropriazione, istituzionalmente rivolto a soggetti estranei alle parti in contesa quali indispensabili concorrenti alla liquidazione del bene e quindi alla realizzazione del fine suo proprio, si estrinseca nell'apprestamento di un sistema che privilegia la stabilità in loro favore degli atti di un processo che appaia avere seguito le regole sue proprie, esentandoli, escluso l'ovvio caso della collusione o della mala fede, dalle negative conseguenze delle carenze del processo, perfino in evenienze gravissime" (Cass. S.U., 14.12.2020, n. 28387).

4. Le principali questioni interpretative poste dalla disposizione.

Il novellato art. 591-*ter* c.p.c., che resta pressoché invariato con riferimento allo strumento (questo certamente di natura ordinatoria) del ricorso *motu proprio* del professionista delegato al G.E. per rivolgere "difficoltà" insorte nell'espletamento dell'incarico, pone, con riferimento alle fattispecie disciplinate dai commi 2 e 3, interessanti questioni interpretative.

4.1. Individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricorso e perimetrazione dell'interesse a ricorrere.

La prima concerne la individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare gli atti del professionista delegato.

La disposizione (come quella previgente) fa riferimento alle parti e agli altri interessati.

I confini di quest'ultima categoria vanno delineati, a nostro avviso, facendo richiamo all'elaborazione pretoria in materia di opposizione agli atti esecutivi (s. v. ad esempio: Cass. 13.10.1986, n. 5995; Cass. 8.10.1999, n. 11287; Cass. 7.2.2002, n. 1653; Cass. 10.10.1996, n. 8857).

In sintesi, la giurisprudenza di legittimità qui richiede una duplice condizione:

- deve esservi un *collegamento processuale* tra la posizione del terzo e le attività svolte nel procedimento di espropriazione, cioè a dire un *contatto* intercorso tra il terzo e le operazioni oggetto di contestazione;
- l'interessato deve allegare uno specifico e concreto pregiudizio sostanziale derivante dal vizio denunciato.

Applicando queste coordinate ermeneutiche deve ritenersi che, in linea di principio, legittimato a proporre il ricorso sia il solo soggetto che abbia presentato un'offerta, specie laddove si faccia questione di vizi relativi alla fase della valutazione di offerte presentate da altri.

Sotto il profilo dell'interesse, andrà valutata in via preliminare (e incidentale) la validità dell'offerta presentata da chi propone il ricorso, poiché appare chiaro che, laddove quest'ultima fosse a sua volta invalida, andrebbe escluso che la proposizione e la coltivazione dell'impugnazione possa procurare un risultato utile.

In altre parole, salvo quanto si dirà nel prosieguo, il ricorrente deve farsi portatore di un *interesse finale* e non già di un mero *interesse strumentale*, di per sé inidoneo ad assurgere alla condizione imposta dall'art. 100 c.p.c.

Laddove si faccia questione della illegittimità dell'aggiudicazione a chi abbia presentato una c.d. offerta minima, l'offerente escluso dovrà, in alternativa: a) dimostrare di aver presentato una offerta valida (e quindi illegittimamente esclusa); b) che ricorrevano i presupposti (invero particolarmente stringenti) per disporre la ripetizione dell'esperimento di vendita (come disciplinati dall'art. 572 c.p.c.).

In definitiva, una diversa (e più ampia) perimetrazione dell'ambito dei soggetti legittimati porterebbe alla vanificazione della *ratio* del rimedio, per come riformato, e quindi a trasformare lo stesso in una sorta di strumento di controllo *democratico* della legittimità degli atti del procedimento di vendita.

È dubbio, in ragione di quanto detto, che la semplice circostanza del mancato espletamento di una visita all'immobile sia di per sé sufficiente a rendere ammissibile la proposizione del ricorso: in questo caso il ricorrente dovrà dimostrare se e in che modo la suddetta circostanza abbia inciso sulla mancata presentazione dell'offerta e quindi sulla legittimità dell'intero procedimento.

4.2. Limiti del potere di rilievo officioso del G.E. riguardo a nullità degli atti del professionista delegato.

Collegata alla questione della perimetrazione dell'area dei soggetti legittimati a proporre ricorso è quella se il G.E. conservi, malgrado l'intervenuta decadenza della parte interessata per decorso del termine per impugnare un atto, il potere di intervenire *ex officio* per la rimozione di un atto illegittimo.

Si deve ritenere che tale potere sussista solo a fronte di vizi particolarmente gravi, cioè che sarebbero tali da procurare la insanabile nullità del decreto di trasferimento, laddove emesso, come la completa omissione delle formalità pubblicitarie prescritte

nell'ordinanza di vendita (in questo senso v. anche D'ALONZO, *La nuova disciplina dell'esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 1, 12).

Negli stessi limiti va circoscritto il potere della parte di sollecitare, con apposita istanza, il rilievo officioso da parte del G.E.

Una simile interpretazione trova una sponda nella recente giurisprudenza secondo cui in tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta – necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alle singole fasi dell'espropriazione forzata – avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce (Cass. 6.12.2022, n. 35878).

Più in dettaglio, in tale occasione, la Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi: a) va esclusa in radice la possibilità di ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi svincolata dal termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.; b) pur fermo quanto sopra, in presenza di determinate situazioni, al G.E. è dato rilevare d'ufficio un vizio che la parte interessata avrebbe dovuto dedurre tramite la tempestiva interposizione dell'opposizione agli atti; c) si tratta però di situazioni gravi ed eccezionali che "si risolvono in nullità non sanabili" (v. par. 4) o, detto altrimenti, di quei soli vizi "che rendono il processo esecutivo inidoneo alla sua utile conclusione e precludono il trasferimento del bene benché aggiudicato". In questi casi, non è data alla parte interessata la possibilità di proporre una opposizione ex art. 617 c.p.c. "senza termine"; ma, conformemente a quanto detto sopra, la possibilità di impiegare il medesimo rimedio, nel rispetto del termine di legge e, comunque, non oltre le preclusioni per "compimento della fase", per impugnare gli atti successivi del processo esecutivo in cui "il vizio insanabile si riproduca".

Con riferimento al tema che qui interessa ha particolare rilievo l'affermazione per cui, laddove sia spirato il termine per impugnare un atto, il potere di rilievo officioso della relativa nullità da parte del G.E. non è senza limiti, restando al contrario circoscritto, come detto, a quelle ipotesi gravi ed eccezionali che "si risolvono in nullità non sanabili" (v. par. 4) o, detto altrimenti, di quei soli vizi "che rendono il processo esecutivo inidoneo alla sua utile conclusione e precludono il trasferimento del bene benché aggiudicato".

4.3. Termine per la proposizione del ricorso e individuazione del *dies a quo*.

Una ulteriore rilevante questione interpretativa posta dalla novellata disposizione afferisce alla individuazione del *dies a quo* del termine perentorio per proporre l'impugnazione.

Anche in questo frangente sarà utile il riferimento all'elaborazione giurisprudenziale in materia di opposizione agli atti esecutivi.

In tale materia sono oramai consolidati i seguenti principi: a) il termine di venti giorni decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento che si intende impugnare (Cass. 8.6.2022, n. 18421); b) "colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento,

invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (...), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto” (Cass., 27.7.2017, n. 18723; ma v. già Cass., 9.5.2021, n. 7051).

Nell'ottica di favorire la stabilizzazione degli effetti della vendita delegata, è opportuno che l'ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni preveda dei meccanismi volti a favorire la conoscenza da parte degli interessati (nel senso suddetto) la conoscenza degli atti, con conseguente decorso del termine decadenziale per impugnarli.